

L'evoluzione dell'Identità Digitale alla luce del Regolamento europeo 2014/910/UE "eIDAS"

ABI - Forum Banche e PA 2015
Roma 23-24 novembre 2015

Daniele Tumietto

Quale è la funzione di eIDAS

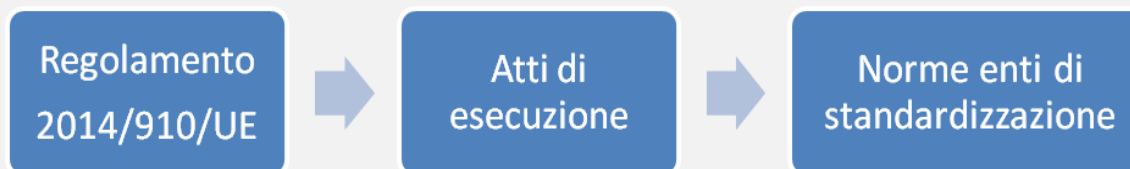


Marchio di fiducia - (EU) 2015/806



Situazione attuale con la Direttiva in vigore:

- le caselle a sfondo verde rappresentano le norme di recepimento dell'Italia, ogni Stato membro dell'UE ha le proprie
- Le caselle blu indicano norme (tecniche e legali) europee, il richiamo agli standard (norme tecniche) è a discrezione di ogni Stato membro



Situazione dal 1 luglio 2016 con l'abrogazione della Direttiva: il Regolamento è immediatamente applicabile senza norme di recepimento nazionali e stabilisce, salvo poche eccezioni, che gli atti esecutivi richi amino gli standard

Riconoscimento obbligatorio delle credenziali elettroniche di identificazione

Notifica
volontaria
degli schemi
di eID

Cooperazione
tra gli
Stati membri

Normazione
delle
responsabilità

Livelli di
garanzie:
- *elevato*
- *significativo*
- *basso*

Quadro di
riferimento
per la
interoperabilità

Regole per
accesso ai
servizi di
autenticazione
- *pubblico*
- *privato*

Quali sono i principi alla base dei servizi digitali fiduciari?

Firme elettroniche
e relativi servizi

Sigilli
elettronici
e relativi servizi

Validazione
temporale

Servizi elettronici
di recapito
(certificato)

Autenticazione
dei siti
internet

Vigilanza sui fornitori di servizi fiduciari

- adozione misure tecniche e organizzative per gestire i rischi sulla sicurezza dei servizi offerti
 - adozione misure per prevenire gli incidenti di sicurezza
 - informare le parti interessate degli effetti negativi di eventuali incidenti
 - violazioni di sicurezza o le perdite di integrità significative devono essere notificate all'ente di vigilanza (entro 24 ore dal rilevamento)
 - in caso di violazione della sicurezza o la perdita di integrità con effetti negativi su una persona fisica o giuridica, notifica va fatta anche a quest'ultimi soggetti
-

Nuovi vincoli imposti da regolamento eIDAS

- obbligo di valutazione preventiva e certificazione di conformità del fornitore da parte di enti preposti prima che il fornitore di servizi fiduciari possa acquisire lo status di “qualificato”
 - valutazione/certificazione periodica, al più ogni 24 mesi
 - obbligo di un piano di continuità per il fornitore in caso di cessazione
 - le violazioni di sicurezza saranno comunicate all’ENISA dall’ente di vigilanza (AgID per l’Italia)
-

Nuove opportunità in Italia con eIDAS

- **Nuova fattispecie:** sigillo elettronico
 - **Nuovi servizi fiduciari (qualificati e non):**
 - creazione, verifica e convalida FE, SE
 - firma e verifica remote
 - validazioni temporali elettroniche
 - servizi elettronici di recapito certificato (diversi PEC)
 - creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web
 - conservazione di FE, SE, certificati elettronici relativi ai servizi fiduciari (oltre a conservazione)
 - i fornitori di servizi fiduciari qualificati, dopo inserimento nelle liste fiduciarie, possono usare il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati "Trustmark"
-